

## DELIBERA N. 269/22/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PULA (CAGLIARI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del*

*decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 25 dell'11 aprile 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno 12 giugno 2022 i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 9 giugno 2022 (prot. n. 0182754) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pula per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di alcuni avvisi dal titolo: *Apertura iscrizione spiaggia Day* (23 maggio 2022), *Mare, sport e Divertimento per gli adolescenti ...Estate al mare* (23 maggio 2022), *La Gestione delle regole - Riflessioni e proposte operative* (20 maggio 2022) e *Laboratori creativi artistici per i bimbi di 3/4 anni* (19 maggio 2022), con relative locandine, recanti oltre allo stemma del Comune, la dicitura “Comune di Pula” e il riferimento all'Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, pubblicate anche nel profilo *facebook* di Ilaria Collu, Vice Sindaco e Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, nonché candidata alla carica di Sindaco nel rinnovo del Comune di Pula del 12 giugno 2022. Dette comunicazioni oggetto di accertamento sono state segnalate in data 27 maggio 2022 dal Signor Angelo Tolu, presentatore della Lista “Pula 2022 Verso il Futuro”, insieme alla pubblicazione di alcuni post sui profili social di consiglieri comunali, successivamente rimossi e resi impersonali spontaneamente prima dell'avvio del procedimento istruttorio in questione nei confronti dell'Ente. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 7 giugno 2022 le controdeduzioni, alle quali il Comune di Pula non ha dato riscontro nel termine assegnato, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, in quanto gli avvisi e relative locandine non rispondono ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 28 del 2000;

VISTA la successiva nota del 13 giugno 2022 (prot. n. 0185348), con la quale il Comitato regionale competente ha trasmesso l'integrazione all'istruttoria sommaria, rappresentando che in data 10 giugno 2022 “*sono pervenute le seguenti note: [una] a firma del Sindaco del Comune di Pula con la quale - ad integrazione di quanto già comunicato in precedenza e, facendo seguito alla nota prot. n. 4510 del 7 giugno con la quale questo Comitato ha provveduto a contestare al Comune la presunta violazione*

*dell'art. 9 - comunica di aver “provveduto a invitare la Responsabile del Settore Servizi alla persona di procedere a rimuovere gli avvisi oggetto della contestazione, la quale ha ottemperato immediatamente a quanto richiesto”; [l'altra] a firma di Ilaria Collu [...], con la quale, sulla base del presupposto errato che il Comitato le abbia contestato la violazione dell'art. 9 della l. 28/2000, evidenzia l'infondatezza della contestazione [in quanto] l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche [ed inoltre] l'account privato facebook [è] strumento di carattere privato [che non] utilizza [...] mezzi di proprietà dell'Ente;*

ESAMINATE le memorie difensive pervenute tardivamente in data 10 giugno 2022 con le quali il Comune di Pula ha comunicato di aver provveduto alla rimozione degli avvisi, contenenti le locandine oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo,*

*conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

PRESO ATTO che, nell'ambito dell'attività di verifica - come rappresentato dal Comitato regionale competente – *“la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, è stata contestata al Comune di Pula e non anche alla signora Ilaria Collu”*, Vice Sindaco uscente e candidato Sindaco, per pubblicazioni sul profilo *facebook* privato non riconducibili inequivocabilmente all'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, realizzata dal Comune di Pula attraverso il canale di comunicazione istituzionale, costituito dal sito *web*;

PRESO ATTO che alla data del 10 giugno 2022 risulta la rimozione degli avvisi e delle locandine oggetto di contestazione, come verificata dal competente Comitato;

RITENUTO tuttavia che in tale attività di rimozione non può ravvisarsi – come rappresentato dal Comitato regionale competente - un comportamento conformativo in termini di adeguamento agli obblighi contenuti nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto gli avvisi e le locandine pubblicati in violazione sono comunque stati resi disponibili durante la vigenza dell'art. 9 per diverse settimane;

RILEVATO per l'effetto che le conseguenze dell'accertata violazione dell'art. 9 legge 28/00 sono state eliminate tardivamente dall'Ente e solo a seguito dell'originaria proposta da parte del Comitato regionale competente di un provvedimento sanzionatorio (10 giugno 2022);

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non poter condividere, pertanto, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

RITENUTA l'applicabilità, alle pubblicazioni sul sito web dell'Ente in questione, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Pula di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito *web* di avvisi con relative locandine dal titolo "*Apertura iscrizione spiaggia Day*" (23 maggio 2022), "*Mare, sport e Divertimento per gli adolescenti...Estate al mare*" (23 maggio 2022), "*La Gestione delle regole - Riflessioni e proposte operative*" (20 maggio 2022) e "*Laboratori creativi artistici per i bimbi di 3/4 anni*" (19 maggio 2022). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pula e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba